

AREA FORMALITÀ PER IL COMMERCIO
INTERNAZIONALE
Il Vice Segretario Generale

A MEZZO FAX

Prot. n. 8810 MAN/AP

Alle
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici Metrici / Uffici rilascio carte

LORO SEDI

Oggetto: **Rilascio carta tachigrafica conducente a:**

- cittadini di altro Stato membro che dimorano in Italia per motivi professionali
- cittadini extracomunitari che dimorano in Italia per motivi professionali
- cittadini italiani residenti in provincia diversa da quella di lavoro

Con riferimento al rilascio delle carte tachigrafiche si ritiene utile e necessario fornire alcune indicazioni relativamente alle fattispecie in oggetto.

Il Reg. (CE) 2135/98 prevede all'art. 1, comma 7 punto b) che "la carta conducente sia rilasciata, su richiesta del conducente, dallo Stato membro nel quale il conducente ha la sua residenza normale". Definisce, quindi, la residenza normale in questi termini: "per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno per interessi personali o professionali....". Chiarisce successivamente che se gli interessi professionali sono situati in luogo diverso da quello degli interessi personali e si deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi, che si trovano in due diversi Stati membri, la residenza normale si riferisce al luogo dove la persona ha i propri interessi personali, purché vi ritorni regolarmente. Tuttavia questa condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato.

Il medesimo Regolamento stabilisce, quindi, che deve esser cura dei conducenti fornire le prove della loro "residenza normale" con tutti i mezzi e, se non soddisfatte, le Autorità competenti possono richiedere informazioni o prove supplementari.

Alla luce di quanto disposto dal Regolamento si ritiene che nelle fattispecie in oggetto possano ritenersi documenti utili a comprovare la "residenza normale":

1. Nel caso di cittadini di altro Stato membro: il documento di identità dal quale risulti la residenza in Italia o la carta di soggiorno per cittadini comunitari (regolamentata dal DPR 18 gennaio 2002 n. 54).



CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Qualora la carta di soggiorno sia stata richiesta, ma non ancora ottenuta, potrà essere accettata la ricevuta della presentazione della domanda, accompagnata da dichiarazione dell'interessato del proprio domicilio in Italia e da dichiarazione del datore di lavoro sullo stato di servizio.

2. Nel caso di cittadini extracomunitari: un documento d'identità personale, copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, copia dell'attestato di conducente (previsto dal Regolamento CE n. 484/2002).

Si ribadisce, tuttavia, che in base a quanto previsto dal medesimo Reg. CE 2135/98 le Camere, in qualità di Autorità competenti per il rilascio delle carte hanno, inoltre, facoltà di richiedere informazioni o prove supplementari, ritenute idonee ai fini dell'accertamento della "residenza normale".

Resta inteso che per tutti i soggetti dovrà essere presentata copia della patente di guida della categoria idonea.

Relativamente alla richiesta di rilascio di carta conducente da parte di cittadini italiani presso una Camera di commercio diversa da quella territorialmente competente, si conferma che le Camere, ai sensi delle vigenti disposizioni, non potranno accogliere tali richieste.

Inoltre, con riferimento a quanto comunicato con la nota/fax della scrivente prot. n. 8314 del 22 novembre scorso, si è valutato che l'introduzione di soluzioni tecnico-organizzative, che consentano tale opportunità sarebbero di difficile gestione per tutto il sistema camerale.

Va precisato, tuttavia, che ai conducenti non è fatto obbligo di presentare personalmente la domanda allo sportello camerale, purché il modulo sia stato debitamente sottoscritto con firma autografa del richiedente. Di conseguenza, in linea generale e qualora la Camera non ravvisi la necessità di convocare il richiedente per effettuare ulteriori accertamenti giudicati necessari, il conducente potrà avvalersi di terzi soggetti delegati a presentare la domanda per suo conto presso la Camera competente per territorio (quella di residenza del conducente), oltre che delle Associazioni di categoria, laddove esistano apposite Convenzioni con le Camere interessate.

Si ritiene utile confermare che, qualora il richiedente scelga la soluzione del recapito a domicilio della carta a mezzo del servizio postale, le spese di postalizzazione, pari a € 3,00 (esenti da imposte), saranno a carico dell'utente e dovranno essere rimosse dalla Camera in aggiunta al diritto di segreteria (vedi anche comunicazione InfoCamere prot. 10994/05 DCC del 4 novembre 2005).

Ulteriori comunicazioni relative all'obbligo di installazione del Tachigrafo digitale saranno fornite nei prossimi giorni, dopo la riunione di coordinamento prevista con i competenti Ministeri, a seguito della nuova posizione congiunta del Consiglio dei Ministri e del Parlamento europeo, definita lo scorso 6 dicembre, che prevede di ridefinire il termine legale dell'obbligo di installazione al mese di Maggio 2006.

Cordiali saluti.


Romanda Manoni